



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 38 Reg. Delibere in data 30.11.2010

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE PARAMETRI E CRITERI AI SENSI DELLA L.R. 29/2007.

L'anno duemiladieci addì 30 (trenta) del Mese di Novembre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 24.11.2010 prot. 13523 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA	11	
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	12	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO	13	
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	14	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	15	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	16	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	17	
9	NARDI GIULIA	9					

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, ..... **20. DIC. 2010** .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

.....  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 38 in data 30 novembre 2010

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE PARAMETRI E CRITERI AI SENSI DELLA LR 21/09/2007 N. 29.

Introduce il Sindaco, evidenziando che quello in esame è un argomento che ha impegnato parecchio gli uffici; passa quindi la parola all'Assessore di Reparto.

L'Ass. Bonato ricorda che il Piano è stato elaborato facendo ricorso a quanto suggerito in merito all'impostazione dello stesso dal Centro Studi di Preganziol; che è stata convocata la competente Commissione consiliare per esaminarlo prima dell'approvazione consiliare; che tuttavia in Commissione vi erano parecchi assenti, che comunque si è ora qui per rispondere ad eventuali domande.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: osserva che sono arrivate due osservazioni, quella della Confcommercio che faceva riferimento più alla "matrice di programmazione" e quella della Confesercenti che faceva un riferimento molto più ampio alle motivazioni del Piano. Chiede come mai non è stato preso in considerazione il parere dato dalla Confesercenti e sono state rigettate entrambe le osservazioni.

Ass. Bonato: afferma che per quanto riguarda l'osservazione della Confcommercio, inizialmente era stata individuata una zona nella quale non aveva senso aprire altre attività (zona 1 capoluogo), che la normativa però ci costringe ad accettare aperture anche in zone dichiarate ad alta concorrenza, bassa accessibilità e sostenibilità; precisa altresì che a fronte di tali osservazioni che mirano a restringere tale possibilità si è deciso di continuare per la nostra strada.

Cons. Roma: afferma che nella fattispecie la Confesercenti aveva dato solo una indicazione e fatto osservazioni pertinenti; non capisce il perchè del rigetto.

Ass. Bonato: afferma che non si sono ravvisati svantaggi, che la strada in qualche modo è obbligata.

Cons. Roma: riferendosi all'allegato A "Criteri di programmazione", art. 3, punto b), evidenzia di avere notato che nei Regolamenti di altri Comuni questo punto non era presente mentre nel nostro è inserito; chiede se abbiamo molta casistica di attività relative a tale punto.

Ass. Bonato: evidenzia che abbiamo varie situazioni; che comunque si è inserita anche tale previsione in modo da poter disporre degli strumenti necessari per poter valutare tutta la possibile casistica che si può presentare.

Cons. Roma: dà lettura di una proposta di modifica dell'art. 5, comma 1°, che consente l'apertura di un bar anche se non viene aperta la struttura.

Ass. Bonato: osserva che con la previsione riportata, l'apertura di un bar è già possibile senza programmazione.

Cons. Roma: osserva che se non rientra nella programmazione non è possibile farlo.

Ass. Bonato: ribadisce che si può già fare, che comunque se si accertasse che non è possibile farlo, si porterà in Consiglio il Regolamento per introdurre quanto proposto.

Cons. Roma: osserva che a pag. 5 e 6 dei criteri si ritrova ancora riportata la DIA.

Ass. Bonato: conferma che c'è un punto in cui veniva richiamata ancora la DIA.

Cons. Roma: evidenzia che si richiama all'art. 11 dopo permesso a costruire si riporta la DIA; osserva che a proposito della sostituzione della SCIA con la DIA in molte Regioni ci sono stati molti abusi con le modalità introdotte dalla SCIA, che entro dicembre la Corte Costituzionale valuterà ammissibilità della SCIA a seguito del giudizio di costituzionalità richiesto da diverse Regioni.

Ass. Bonato: evidenzia che sono stati fatti accertamenti dai quali emerge che non sempre la SCIA può sostituire la DIA; dichiara di condividere che può essere tolto all'art. 11 il richiamo della DIA.

Cons. Roma: osserva che ci si deve ritrovare qualora la sentenza della Corte costituzionale dia ragione alle Regioni che hanno fatto ricorso; continua evidenziando che all'art. 10, al comma 1°, dopo il richiamo del DPR 300 occorre aggiungere e successive modifiche ed inoltre al comma 2, lett. c) evidenzia che con la dicitura riportata "l'indicazione dell'ubicazione" si rischia di poter fare tutto, cosicché propone di aggiungere "la disponibilità del locale entro 180 giorni documentata"; chiede quindi chiarimenti sulla nota riportata tra parentesi "a giudizio di chi?" riportata all'art. 17 comma 1.

Ass. Bonato: osserva che è da togliere tale nota poiché era solo un appunto riportato nella bozza agli atti.

Cons. Roma: chiede perché all'art. 19 è stata aggiunta la legge del '96 ed è riportata, riportata la legge del '91, considerato che non sono più in vigore.

Ass. Bonato: osserva che si valuterà se ha importanza o meno il richiamo.

Cons. Roma: osserva che il Piano è stato elaborato con il Centro Studi, di aver visto tuttavia altri Regolamenti e che la cosa che si nota in più rispetto ad altri Regolamenti è che viene data pressione a questo tipo di matrice che viene sempre richiamata; chiede se è un'indicazione data dal Comune o è stata elaborata così dal Centro Studi.

Ass. Bonato: evidenzia che ci sono state solo piccole differenze tra i Comuni rispetto all'elaborazione fatta dal Centro Studi, che tuttavia l'impostazione data è obbligatoria.

Cons. Roma: dopo aver richiamato le valutazioni espresse dalla Confesercenti ed ASCOM evidenzia che per il resto lo ritiene un buon Regolamento.

Si passa quindi alla votazione, recependo le integrazioni proposte dal Cons. Roma ad eccezione dell'integrazione proposta relativamente all'art. 5.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi soprariportati;

PREMESSO CHE la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, all'art. 34, comma 1, prevede l'obbligo a carico dei Comuni di emanare parametri e criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande,

comprese quelle a carattere stagionale;

Viste le D.G.R. n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 (pubblicate sul B.U.R. n. 97 del 25 novembre 2008) di approvazione di linee guida da utilizzarsi nei Comuni per adempiere all'obbligo di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Servizi o "Bolkestein") ed, in particolare, l'art. 64 il quale tra le altre cose, stabilisce, che:

- l'apertura di un esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune;
- tale autorizzazione è rilasciata sulla base di un provvedimento di programmazione comunale, limitatamente alle zone che il Comune ritiene di sottoporre a tutela;
- possono essere previsti divieti e limitazioni solo nei casi in cui sussistano *"ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità"*;
- ai fini della programmazione sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;

Vista la DGR 03/08/2010 n. 2026 *"LR 29/2007 e adeguamento al D.Lgs. 59/2010. Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo"* che fornisce criteri di indirizzo affinché l'applicazione della disciplina regionale avvenga in conformità ai principi della Direttiva Servizi;

Dato atto che, per dar corso all'adempimento di programmazione di cui all'art. 34 c. 1 della LR 29/2007, questo Comune ha aderito al percorso formativo organizzato Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in via Terraglio n. 58 a Preganziol;

Visto il documento di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, predisposto dall'Ufficio Attività Produttive di questo Comune sulla base della bozza fornita dal medesimo Centro Studi, a sua volta elaborata in conformità alle linee guida regionali;

RITENUTO che le zone definite con il documento di programmazione, ove rientrano i centri abitati, corrispondano senz'altro a zone da sottoporre a tutela, così come precisato dall'art. 64 suddetto, in quanto aree nelle quali l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività va commisurato con il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale viabilità, valutando per tali zone la sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, il tutto in garanzia dell'interesse generale;

Considerato che la proposta di criteri di programmazione oggetto della presente deliberazione è basata su parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, quali l'accessibilità al servizio per ciascuna zona, senza alcun criterio legato a verifiche di natura economica o fondato sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato;

Ritenuto, per quanto sopra, che detti criteri tengano conto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 59/2010 nonché dei recenti indirizzi emanati dalla Giunta Regionale (DGR 2026/2010) i quali prevedono che eventuali limiti all'accesso all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande debbano fondarsi su valutazioni relative alla sussistenza di motivi imperanti di interesse generale quali, a titolo esemplificativo, i valori attinenti la tutela del territorio, dell'ambiente,

incluso l'ambiente urbano, all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica;

SENTITE congiuntamente le seguenti rappresentanze locali delle Organizzazioni del Commercio, Turismo e Servizi, e delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, con nota di richiesta di parere prot. n. 8418 del 20/07/2010;

PRESO ATTO delle relative osservazioni pervenute da Associazione Confesercenti Treviso con nota assunta al prot. n. 9984 del 02/09/2010 e da Associazione Unascom Confcommercio Oderzo-Motta di Livenza con nota assunta al prot. 10612 del 17/09/2010 alle quali si rinvia per il testo integrale;

RITENUTO, pertanto, di:

- non accogliere le osservazioni di Confesercenti Treviso in quanto la richiesta di attribuire all'indicatore della concorrenza pari dignità rispetto agli altri due indicatori di accessibilità e sostenibilità, al fine di evitare "problemi di eccesso di offerta" e di vietare nuove aperture nel caso di concorrenza "alta", attiene a criteri di programmazione espressamente vietati dall'art. 64 della Direttiva Servizi;
- non accogliere le osservazioni di Unascom Confcommercio Oderzo-Motta di Livenza in quanto la valutazione del rapporto esercizi attivi/popolazione residente e flusso turistico in Ponte di Piave come "sbilanciata in eccesso" attiene a criteri di programmazione espressamente vietati dall'art. 64 della Direttiva Servizi;

SENTITA l'apposita Commissione Consiliare nella seduta tenutasi in data 25/10/2010;


VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario competente che ha svolto l'istruttoria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

#### DELIBERA

1) di approvare:

- i "*Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali*" (allegato A);
- la matrice di programmazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (allegato B);
- la relazione tecnica (allegato C);
- la cartografia delle zone (depositata agli atti).



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO SUL  
TERRITORIO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA' DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.  
APPROVAZIONE PARAMETRI E CRITERI AI SENSI DELLA L.R.  
21.09.2007 N. 29

## PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 22 novembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Chiara Capitano



*Chiara Capitano*





PROVINCIA DI TREVISO  
**COMUNE DI PONTE DI PIAVE**

**ALLEGATO A**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

## **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

### **PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

#### **Premessa**

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per 'legge regionale', citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

#### **TITOLO I**

#### **Criteri di programmazione**

##### **Articolo 1**

##### **Obiettivi della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
  - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
  - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
  - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
  - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
  - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
  - tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti;
  - favorire la conversione di attività improprie, in particolare quelle presenti all'interno dei centri abitati, verso servizi commerciali;
  - favorire la formazione di luoghi di identità collettiva: il sistema delle piazze centrali, dei parchi pubblici, dei servizi locali.

##### **Articolo 2**

### Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	Capoluogo est
ZONA 2	Capoluogo ovest
ZONA 3	Negrizia
ZONA 4	Levada
ZONA 5	Zona industriale
ZONA 6	Busco
ZONA 7	S. Nicolò
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri:

### Articolo 3

#### Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "Matrice di Programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
- A) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".
- In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.
- c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonché rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

### Articolo 4

#### Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1. Il parametro della concorrenza tuttavia, pur restando un utile strumento di conoscenza degli esercizi presenti nel

territorio in rapporto alla popolazione residente e fluttuante, non può per le sue caratteristiche essere utilizzato ai fini di determinare il rilascio o meno di nuove autorizzazioni; in particolare: valori di alta concorrenza combinati ad altri fattori di criticità non possono precludere l'apertura di nuove strutture o trasferimenti di sede tra diverse zone.

2. In presenza dei fattori critici di bassa sostenibilità (intesa come elevata densità di esercizi rispetto alla estensione della zona) e di alta accessibilità (intesa come buona qualità del servizio misurata in termini di distribuzione degli esercizi), ai fini di porre eventuali divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, si dovrà valutare se vi siano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
3. Comunque, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.
4. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

#### Articolo 5

##### Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
  - a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
  - b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
  - c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
  - d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
  - e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

#### Articolo 6

##### Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

#### Articolo 7

##### Attività stagionale

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

#### Articolo 8

##### Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

## Articolo 9

### Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta, e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrici antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

## TITOLO II

### Norme procedurali generali

## Articolo 10

### Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
  - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.
3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

## Articolo 11

### Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- 1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- 2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio; agibilità dei locali,

- permesso a costruire, D.I.A.);
- b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
  - c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di sosta nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

#### Articolo 12

##### Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
  - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
  - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
  - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
  - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).
3. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Comune procede con il formale rilascio del titolo autorizzatorio.

#### Articolo 13

##### Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del dichiarante;
  - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
  - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
  - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.  
Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.  
Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

#### Articolo 14

##### Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
  - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
  - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
  - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS.

#### Articolo 15

##### Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi (*non oltre 30 giorni*) e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore - entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione - deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta - per la successiva manifestazione - la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

## Articolo 16

### Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.  
In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.
2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.  
In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

## Articolo 17

### Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

#### 1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali (A GIUDIZIO DI CHI?), nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

#### 2. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### 3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

#### 4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva *"sostituzione"* occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc.

#### 5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

#### 6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.



**TITOLO III**  
**Norme finali**

**Articolo 18**  
**Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 19**  
**Abrogazione ordinanze precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

-----



# CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ALLEGATO B

POPOLAZIONE RESIDENTE	8197
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	2331
SUPERFICIE KMq	32,82
ESERCIZI	38
ZONE	7 + res.
POLI DI ATTRAZIONE	1

nome zona	pop. Res.	popolazione fluttuante (non residente)						pop. fluttuante totale	POP. TOTALE
		da traffico	da poli attraz.	da turismo	da istituzioni	da lavoro	da attività comm. II		
Capoluogo est	2236	69	0	13	110	293	0	485	2721
Capoluogo ovest	1149	0	0	0	2	125	0	127	1276
Negrizia	906	15	463	11	21	196	0	707	1613
Levada	1029	0	0	21	0	63	0	84	1113
z.i.	53	30	0	5	0	532	150	717	770
Busco	167	0	0	0	0	14	0	14	181
S. Nicolò	63	0	0	0	0	7	0	7	70
ZONA RESIDUALE	2594	0	0	20	0	170	0	190	2784

totali	8197	114	463	171	133	1400	150	2331	10528
--------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------

<b>stime sul traffico:</b>	
n° veicoli SR 53 Postumia	22734
n° veicoli SP 34 – via Jesolo	11974
n° veicoli SP 34 – via S. Romano	7734
coefficiente di utilizzo	1,3 persone/veicolo
prob. fermata x km	0,1%
n° persone da fermate SR 53	68
n° persone da fermate SP 34 Jes	31
n° pers. da fermate SP 34 S. Ro	15

schema elaborazione stima della popolazione flutuante da TRAFFICO

nome zona	SR53 capoli Comando PL	SP34 km 32/5 – via Jesolo	SP34 km 28/6 – via S. Romano	totale
	lunghezza n.veicoli	lunghezza n.veicoli	lunghezza n.veicoli	POP Flutuante da traffico
	(km)	(km)	(km)	
Capoluogo est	1,270	1,994	0,000	69
Capoluogo ovest	0,000	0,000	0,000	0
Negrizia	0,000	0,000	7734	15
Levada	0,000	0,000	0,000	0
Z.i.	1,016	0,000	0,000	30
Busco	0,000	0,000	0,000	0
S. Nicolò	0,000	0,000	0,000	0
ZONA RESIDUALE	0,000	0,000	0,000	0
<b>totali</b>	<b>2,286</b>	<b>1,994</b>	<b>1,507</b>	<b>114</b>

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da POLO DI ATTRAZIONE

nome zona	POLO1	POLO2	POLO3	totale pop. fluttuante da Poli di attrazione
Capoluogo est	0	0	0	0
Capoluogo ovest	0	0	0	0
Negrizia	463	0	0	463
Levada	0	0	0	0
z.i.	0	0	0	0
Busco	0	0	0	0
S. Nicolò	0	0	0	0
ZONA RESIDUALE	0	0	0	0
totali	463	1000	1000	463

picco/giorno      picco/giorno      picco/giorno

schema elaborazione stima INDICATORI DI ATTRAZIONE e INCIDENZA ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE

nome zona	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi indicizzati	altre forme somminist. r.	indice di INCIDENZA	incidenza forme di somm.alt.	esercizi per concorrenza
Capoluogo est	18	0%	18	3	25%	1	19
Capoluogo ovest	3	0%	3	0	25%	0	3
Negrizia	5	0%	5	0	25%	0	5
Levada	4	0%	4	1	25%	0	4
z.i.	1	0%	1	2	25%	1	2
Busco	1	0%	1	0	25%	0	1
S. Nicolò	1	0%	1	0	25%	0	1
ZONA RESIDUALE	5						
totali	38		33	6		2	35

### INDICATORE DI CONCORRENZA

nome zona	pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE	numero esercizi	pop. tot./n. esercizi	valutazione concorrenza (scarto da media di soglia)
ZONA 1	2236	485	2721	19	143	alta
ZONA 2	1149	127	1276	3	425	bassa
ZONA 3	906	707	1613	5	323	bassa
ZONA 4	1029	84	1113	4	278	bassa
ZONA 5	53	717	770	2	385	bassa
ZONA 6	167	14	181	1	181	media
ZONA 7	63	7	70	1	70	alta
ZONA 8						

totale utile	5603	2141	7744	35	221
totale effettivo	8197	2331	10528	38	

### LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	221
intervallo di scarto	0

	da	a
bassa	266	oltre
media	177	265,49
alta	0	176

### UN ULTERIORE ELEMENTO DI RAFFRONTO:

	residenti	esercizi	rapporto residenti/esercizio
COMUNE (senza considerare la pop. fluttuante)	8197	38	215,71
PROVINCIA DI TREVISO	869534	3082	282,13
REGIONE VENETO	4832340	19404	249,04

**INDICATORE DI ACCESSIBILITA'**

nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	TAB. 1 - Accessibilità (dist. tra c.z. - c.e. < raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	TAB. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e. < raggio circ. eq.)	TAB. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	1065	492	bassa	968	bassa	bassa
ZONA 2	216	382	bassa	379	bassa	bassa
ZONA 3	114	508	alta	178	bassa	media
ZONA 4	76	409	alta	253	bassa	media
ZONA 5	165	585	media	0	bassa	media
ZONA 6	69	230	media	0	bassa	media
ZONA 7	98	191	bassa	0	bassa	bassa
ZONA 8						

## INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

	nome zona	numero esercizi	superficie kmq.	esercizi/kmq	valutazione sostenibilita' (eserc./kmq > valore riferim.)
ZONA 1	Capoluogo est	18	0,73	24,75	bassa
ZONA 2	Capoluogo ovest	3	0,42	7,14	alta
ZONA 3	Negrizia	5	0,66	7,55	alta
ZONA 4	Levada	4	0,45	8,81	media
ZONA 5	z.i.	1	0,81	1,23	alta
ZONA 6	Busco	1	0,14	6,91	alta
ZONA 7	S. Nicolò	1	0,10	9,55	media
ZONA 8	ZONA RESIDUALE				

totale utili	33	3,32	9,93
totale effettivo	38	32,82	valore soglia

## LIVELLI DI SOSTENIBILITA'


valore soglia	9,93
intervallo di scarto	20%

	da	a
	11,93	oltre
media	7,94	11,92
	0	7,93



## MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni: presupposti e condizioni per l'apertura
ZONA 1	Capoluogo est	alta	alta	alta	La zona ammette la possibilità di nuove aperture: pur in presenza di una densità consistente di esercizi, vi è spazio per un miglioramento del servizio in termini di distribuzione degli esercizi non sussistendo - al momento - ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e viabilità.
ZONA 2	Capoluogo ovest	bassa	bassa	bassa	La zona è scarsamente servita considerando le recenti espansioni residenziali e le pianificate espansioni commerciali. I valori della matrice consentono nuove aperture.
ZONA 3	Negrisia	bassa	media	alta	La zona ammette la possibilità di nuove aperture, non presentando alcun elemento di criticità.
ZONA 4	Levada	bassa	media	media	La zona è scarsamente servita considerando le recenti e prossime espansioni residenziali. I valori della matrice consentono nuove aperture.
ZONA 5	Z.i.	bassa	media	alta	La zona ammette la possibilità di nuove aperture, non presentando alcun elemento di criticità.
ZONA 6	Busco	media	media	alta	La zona rispetto all'estensione e alla popolazione, pur in presenza di un solo esercizio, risulta mediamente dotata di servizi; la sostenibilità è alta e lascia la possibilità di nuove aperture.
ZONA 7	S. Nicolò	alta	bassa	media	La zona rispetto all'estensione e alla popolazione, pur in presenza di un solo esercizio, risulta mediamente dotata di servizi; la sostenibilità è media e lascia la possibilità di nuove aperture.
ZONA 8	ZONA RESIDUALE				Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.



PROVINCIA DI TREVISO  
**COMUNE DI PONTE DI PIAVE**

**ALLEGATO C**

**RELAZIONE**

I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI  
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE  
E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.

**RELAZIONE**  
I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI  
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE  
E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.

**TITOLO I**  
**Quadro generale**

Il Comune di Ponte di Piave si sviluppa su una estensione territoriale di 32,8 km<sup>2</sup> ed ha una popolazione di 8.197 residenti al 31/12/2009, per una densità abitativa di 250 abitanti per km<sup>2</sup>.

**PROFILO DEMOGRAFICO**

Viene analizzato il dato della popolazione residente negli ultimi 6 anni:

DATA	RESIDENTI	VARIAZIONE ANNUA
31/12/2003	7426	
31/12/2004	7560	1,80%
31/12/2005	7625	0,86%
31/12/2006	7716	1,19%
31/12/2007	7955	3,10%
31/12/2008	8113	1,99%
31/12/2009	8197	1,04%

L'andamento della popolazione residente registra una costante crescita. In particolare negli ultimi 6 anni l'incremento medio annuo è dell'1,66%, il che, se confermato, in prospettiva comporterebbe il raggiungimento del numero ipotizzato di 8.700 residenti circa alla scadenza del triennio di programmazione.

La distribuzione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni è la seguente:

FRAZIONI	RESIDENTI	% SUL TOT.	MASCHI	FEMMINE
Capoluogo	4203	51,27	2133	2070
Negrisia	1723	21,02	883	840
Levada	1587	19,36	826	761
Busco	374	4,56	186	188
S. Nicolò	310	3,78	165	145

totale:	8197	100	4193	4004
---------	------	-----	------	------

**PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE**

Il Comune di Ponte di Piave ha un'estensione di 32,82 km<sup>2</sup>, posto lungo la riva sinistra del fiume Piave ed attraversato in senso opposto dagli assi della Postumia (SR 53) e della linea FS Portogruaro-Treviso.

Il suo territorio confina a nord con i Comuni di Ormelle e Oderzo, a est con quello di Chiarano, a sud con quelli di Salgareda e S. Biagio di Callalta e ad ovest con il fiume Piave ed il Comune di Breda di Piave.

La parte occidentale del territorio, delimitata dal corso del fiume Piave, è interessata dall'area golenale ("Grave" del Piave).

Sotto il profilo urbanistico i nuclei abitativi residenziali corrispondono al capoluogo ed alle frazioni di Negrisia, Levada, Busco e S. Nicolò.

La zona produttiva più estesa è ubicata tra il capoluogo e Levada, racchiusa fra gli assi della Postumia (S.R. 53) e della linea ferroviaria Portogruaro-Treviso; altre zone produttive di minori dimensioni si trovano in capoluogo (Cantina Sociale), a Negrisia e a Levada.

Sotto il profilo viario la strada regionale Postumia, ex strada statale di intenso traffico, asse che collega Portogruaro a Treviso, è l'arteria lungo la quale vi è stato tutto lo sviluppo economico ed urbanistico del territorio, interessando i centri abitati di Ponte di Piave e Levada.

Compatibilmente con gli strumenti di programmazione urbanistica, anche la programmazione delle attività economiche nel territorio si prefigge di riqualificare le attività incongrue, in particolare quelle presenti all'interno dei centri abitati o in prossimità degli ambiti di tutela, favorendone la conversione verso servizi commerciali e direzionali, alle imprese e ai cittadini, e di completare la formazione dei luoghi d'identità collettiva – il sistema delle piazze centrali, dei parchi pubblici, dei servizi locali.

### PROFILO ECONOMICO (PRODUTTIVO)

Un'elaborazione dei dati del registro imprese fornita dalla Camera di Commercio di Treviso, fornisce un quadro significativo sull'andamento dell'economia nel territorio nel periodo 2001-2008, con il raffronto evolutivo intermedio del 2005, che viene illustrato in dettaglio nella tabella seguente:

attività	imprese 2008	imprese 2005	imprese 2001	VARIAZIONE % 2008-2001
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	283	319	341	-20,49
<i>DA15 Industrie alimentari e delle bevande</i>	20	19	19	5,00
<i>DB17 Industrie tessili</i>	13	9	12	7,69
<i>DB18 Confez. articoli vestiario-prep. pellicce</i>	7	8	14	-100,00
<i>DD20 Ind. legno, escl. mobili-fabbr. in paglia</i>	11	12	9	18,18
<i>DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati</i>	5	4	5	0,00
<i>DG24 Fabb. prodotti chimici e fibre sintetiche</i>	0	0	1	-100,00
<i>DH25 Fabb. artic. in gomma e mat. plastiche</i>	3	4	3	0,00
<i>DI26 Fabb. prodotti lavoraz. min. non metallif.</i>	7	6	5	28,57
<i>DJ28 Fabb. calz. e lav. prod. metallo, escl. macchine</i>	16	20	16	0,00
<i>DK29 Fabb. macchine ed appar. mecc., instal.</i>	13	13	13	0,00
<i>DL30 Fabb. macchine per uff., elaboratori</i>	4	0	0	100,00
<i>DL31 Fabb. di macchine ed appar. elettr. n.c.a.</i>	9	9	10	-11,11
<i>DL32 Fabb. appar. radiotel. e app. per comunic.</i>	1	3	0	100,00
<i>DL33 Fabb. appar. medicali, precis., strum. ottici</i>	4	4	3	25,00
<i>DN36 Fabb. mobili-altre industrie manifatturiere</i>	7	10	10	-42,86
<b>TOTALE MANIFATTURIERO</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
F Costruzioni	128	118	92	28,13
<i>G 50 Comm. manut. e rip. autov. e motocicli</i>	19	18	19	0,00
<i>G 51 Comm. ingr. e interm. del comm. escl. autov.</i>	75	85	80	-6,67
<i>G 52 Comm. dett. escl. autov-rip. bent pers.</i>	86	78	74	13,95
<b>TOTALE COMMERCIO</b>	<b>180</b>	<b>181</b>	<b>173</b>	<b>3,89</b>
H Alberghi e ristoranti	39	33	31	20,51
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.	33	40	40	-21,21
J Intermediaz. monetaria e finanziaria	9	5	6	33,33

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	82	76	68	17,07
M Istruzione	1	1	1	0,00
N Sanita' e altri servizi sociali	3	2	0	100,00
O Altri servizi pubblici,sociali e personali	33	32	23	30,30
X Imprese non classificate	0	0	1	-100,00
<b>TOTALE IMPRESE</b>	<b>911</b>	<b>928</b>	<b>896</b>	<b>1,65</b>

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Treviso

Da una prima analisi dei dati sopra riportati emerge una sostanziale stabilità complessiva nel numero delle imprese (+1,65%), dove le flessioni maggiori si registrano in agricoltura (-20,49%) e nei trasporti (-21,21%). I comparti manifatturiero e commercio sono tendenzialmente stabili (invariato il manifatturiero, +3,89% il commercio). I settori che presentano uno sviluppo maggiormente significativo sono quello dell'intermediazione finanziaria (+33,33%) e quello delle costruzioni (+28,13%). Anche il settore della ristorazione registra un andamento positivo con un incremento del 20,51% nel periodo 2001-2008.

## TITOLO II La popolazione

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

### LA POPOLAZIONE RESIDENTE

È quella risultante al 31 dicembre 2009 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della via e frazione di residenza, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata attribuita in base al centro abitato di appartenenza, qualora coincidente con i confini di zona, oppure attraverso una attribuzione tra ciascuna zona direttamente proporzionale al numero di abitazioni della via ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente a tutta la popolazione residente.

### LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE

La popolazione fluttuante, viene stimata al fine di misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la stima della popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studio e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

### DA TRAFFICO

#### DATI RILEVATI

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano sulle *strade di rilevanza extracomunale* presenti nel territorio comunale.

Le strade considerate sono:

- la S.R. n. 53 "Postumia" che solca il territorio in direzione nord-sud, dal confine con Oderzo al confine con S. Biagio di Callalta;
- la S.P. n. 34 "Sinistra Piave" che attraversa il territorio in direzione sud-est – nord-ovest, dal confine con Salgareda al confine con Ormelle.

Le componenti di tale flusso riguardano il mero transito nel territorio di persone che non hanno motivi di fermata diversi dalla possibilità di ristorazione. Si ritiene pertanto di confermare la stima suggerita dalle linee guida regionali che prevede una probabilità di fermata dell' 0,1% dei veicoli in transito, stima prudenziale volta a stimare il fenomeno in misura piuttosto bassa, anche in considerazione del fatto che una parte dei veicoli in transito riguarda persone già conteggiate nelle altre categorie di domanda potenziale, quali i residenti, i flussi da studio, lavoro, ecc.

Anche per il coefficiente di utilizzo dei veicoli ci si avvale della stima suggerita dalle linee guida regionali di 1,3 persone per veicolo.

Le rilevazioni del traffico disponibili, ed utilizzate ai fini della presente programmazione, sono le seguenti:

- rilevazioni periodiche effettuate a mezzo di "contatrafico" installato sull'impianto semaforico presente presso il Comando di Polizia Locale sulla S.R. 53 Postumia in capoluogo che censisce 22.734 veicoli nella fascia oraria dalle 0.00 alle 24.00 (periodo 22/07/2009 – 08/08/2009);
- dati trasmessi dall'ufficio Pianificazione Viabilità della Provincia di Treviso riportanti il censimento del flusso veicolare:
  - lungo la S.P. 34 "Sinistra Piave" rilevato al km 32,5 in via Jesolo, capoluogo, verso il confine con il comune di Salgareda, nel periodo 6-12 luglio 2004, che registra mediamente un flusso di 11.974 veicoli;
  - lungo la S.P. 34 "Sinistra Piave" rilevato al km 28,6 in via S. Romano, frazione di Negrizia, nel periodo 6-12 luglio 2004, che registra mediamente un flusso di 7.124 veicoli;

## DA POLI DI ATTRAZIONE

### DATI RILEVATI

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Nella realtà locale viene pertanto considerato a tal fine l'ambito delle "Grave" del Piave, quale sito di interesse paesaggistico ed ambientale capace di attrarre popolazione da fuori Comune. Tale attitudine attrattiva è discontinua, in quanto è stagionale del periodo primavera-estate, legata ai fine settimana, alle festività ("Pasquetta" e 25 aprile) e alle condizioni atmosferiche, pertanto ben riveste i connotati del polo di attrazione di popolazione fluttuante, così come definito dalle linee guida regionali.

La quantificazione dell'attrazione esercitata dalle "Grave" del fiume Piave in termini di flusso di popolazione in un momento di picco, nella logica dei poli di attrazione così come definiti dalle linee guida regionali, è complessa.

Tale flusso turistico è di tipo giornaliero, cioè non "residenziale", legato all'attrattività naturalistica della zona, che la rende meta di passeggiate, piccolo escursionismo, gite con picnic, cicloturismo, mountain bike. Essendo formato da persone che trascorrono all'aperto la giornata senza soggiornare nelle strutture ricettive presenti sul territorio, non rientra nelle statistiche ufficiali del turismo e pertanto non viene considerato nel flusso di popolazione fluttuante da turismo, oggetto del punto successivo.

Si ritiene pertanto di misurare tale fenomeno non in uno dei suoi possibili picchi massimi (come ad esempio nel giorno di "Pasquetta" o del 25 aprile) ma in un suo "picco ordinario" partendo da un dato certo disponibile che è quello del transito veicolare lungo la SP 34 "Sinistra Piave" nel periodo 6-12 luglio 2004, fornito dai rilevamenti della Provincia di Treviso, ente proprietario della strada. Tale dato, ricavato dalla media dei dati giornalieri del periodo misurato (7.124 veicoli leggeri, escludendo quelli pesanti), vista la sua collocazione estiva può ben rappresentare un picco significativo di flusso turistico legato alle "Grave" del fiume Piave.

Al numero complessivo di veicoli, 7.124, viene applicato il coefficiente di utilizzo di 1,3, per un picco complessivo di 9.261 presenze in transito lungo la provinciale che, nella misura del 5% (463 presenze), si ritiene possa rappresentare il fenomeno della domanda potenziale attribuibile al fenomeno turistico del Piave nel periodo di maggior frequentazione.

## DA TURISMO

### DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato statistico ufficiale che è basato sulle presenze nelle strutture ricettive fornito dalla Provincia di Treviso.

Si elencano di seguito le strutture ricettive presenti in territorio comunale:

denominazione	Tipologia	Via	Zona	Posti letto
Hotel Belvedere	Albergo	Via Jesolo Nr. 20	Capoluogo	31
Albergo All'Angelo	Albergo	via Postumia, 17-19	Capoluogo	20
Locanda Ristorante Bertola	Albergo	Via Ferrata nr. 1	Residuale	15
Hotel Ristorante Wine Bar "Alla Croce"	Albergo	via Chiesa 19	Negrizia	44
Locanda Ottoboni	Albergo	Via Della Vittoria nr. 1	Levada	7
Villa D'O'	Albergo 3 stelle	via dell'Artigianato 1	z.i.	19
Albergo Al Gabbiano	Albergo 3 stelle	via della Vittoria 45	Levada	56
Residence Cristallo	unità abitative ammobiliate 3 categ.	via Castelginest 3.	Levada	18
Agriturismo "Canina"	agriturismo	via della Vittoria, 129	Residuale	16
Agriturismo "Ca' De Pizzol"	agriturismo	via della Vittoria, 92	Residuale	8
Agriturismo "Rechsteiner"	agriturismo	via Maggiore	Residuale	30
Agriturismo Enzo Lorenzon	agriturismo	via S. Romano	Residuale	8
totale	n. 12 strutture			272 posti letto

L'offerta ricettiva in termini di posti letto nel Comune è consistente, varia nelle sue tipologie e sotto il profilo qualitativo in ragione della capacità attrattiva del territorio.

Dall'analisi delle presenze turistiche nelle strutture ricettive del Comune, date dalla Provincia di Treviso per l'anno 2008, si vede che, in termini di arrivi, i turisti stranieri rappresentano circa il 59% del totale, mentre in termini di presenze, quelle dei turisti italiani sono di poco più lunghe (permanenze sempre intorno ai 2 giorni).

ANNO 2008	ARRIVI	PRESENZE	GIORNI MEDI DI PERMANENZA
totale italiani	5.004	12.936	2,56
totale stranieri	7.180	12.931	1,80



totale:	12.184	25.867	2,12
media giornaliera:	33,38	70,87	

Fonte: Provincia di Treviso

Il dato considerato ai fini della programmazione, che ha lo scopo di misurare una potenziale domanda, è quello basato sulle presenze medie giornaliere, pari a 71 presenze. Questo dato corrisponde al 26% di copertura media dei posti letto disponibili.

Il dato così ottenuto viene ripartito tra le varie zone proporzionalmente ai posti letto offerti da ciascuna di esse.

L'incremento di domanda potenziale, ascrivibile alle seconde abitazioni utilizzate da cittadini non residenti è un fenomeno che presenta i connotati di turismo stanziale che tuttavia non è stato possibile stimare con i dati in possesso degli uffici.

I dati ufficiali sul turismo, basati sulle presenze in strutture ricettive, non censisce il particolare flusso turistico legato al Piave, di tipo giornaliero, cioè non "residenziale". Per questo motivo, e per il suo carattere di discontinuità, essendo legato ai fine settimana, alle festività, ed al periodo estivo, il Piave è stato considerato come polo di attrazione.

### DA ISTITUZIONI

Il flusso da istituzioni da parte di non residenti può essere ricondotto essenzialmente ai seguenti fattori presenti nel territorio:

- Scuole. Nel territorio comunale non ci sono scuole medie superiori. La prossimità fra il capoluogo e la frazione Vigonovo del Comune limitrofo di Salgareda determina un certo afflusso di scolari residenti a Salgareda. Il dato utilizzato è quello fornito dall'Istituto Comprensivo Statale per l'anno scolastico 2009-2010.

- Distretto sanitario. L'ufficio ha comunicato un dato approssimativo a fronte del quale si è assunto un valore stimato di 28 utenze giornaliere da fuori Comune.

- Casa di riposo di Ponte di Piave, dove circa tre quarti degli anziani ospitati (90 ospiti circa) provengono da fuori comune, per cui si suppone che anche i loro familiari, in visita, non siano generalmente residenti a Ponte di Piave; posto che un ospite su quattro da fuori Comune riceva un familiare al giorno, proveniente da fuori Comune, ne deriva un incremento della domanda potenziale di ulteriori 17 persone

### DA LAVORO

Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro. Tale dato fornisce un dettaglio estremamente preciso sulla mobilità sistematica per lavoro in entrata nel comune che, pur essendo relativo all'ultimo censimento del 2001, si ritiene possa fotografare ancora abbastanza fedelmente la realtà posto che il numero complessivo di imprese non è significativamente variato nel periodo 2001-2008, come si evince dalla tabella riportata nel quadro economico illustrato nella parte iniziale della relazione.

Tale dato è stato ulteriormente raffrontato con il dato sugli addetti delle ditte operanti nel territorio comunale fornito dalla Camera di Commercio I.A.A. e con richieste specifiche presentate alle principali ditte del territorio.

Comune Partenza	Prov Partenza	Mezzo di Trasporto	Motivo di Spostamento	Spostamento
Costabissara	VI	Auto	Casa - Lavoro	1
Rosa'	VI	Auto	Casa - Lavoro	1
Auronzo di Cadore	BL	Treno	Casa - Lavoro	1
Altivole	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Arcade	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Breda di Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	28
Breda di Piave	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Caerano di San Marco	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Carbonera	TV	Auto	Casa - Lavoro	12
Carbonera	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Casale sul Sile	TV	Auto	Casa - Lavoro	5
Casier	TV	Auto	Casa - Lavoro	5
Castelfranco Veneto	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Cessalto	TV	Auto	Casa - Lavoro	5
Cessalto	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	1
Chiarano	TV	Auto	Casa - Lavoro	36
Chiarano	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	1
Chiarano	TV	ND	Casa - Lavoro	3
Cimadolmo	TV	Auto	Casa - Lavoro	14

Cimadolmo	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Cimadolmo	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	2
Cison di Valmarino	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Codogne	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Codogne	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Colle Umberto	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Conegliano	TV	Auto	Casa - Lavoro	10
Cordignano	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Crocetta del Montello	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Farra di Soligo	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Follina	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Fontanelle	TV	Auto	Casa - Lavoro	25
Fontanelle	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Gaiarine	TV	Auto	Casa - Lavoro	6
Giavera del Montello	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Godega di Sant'Urbano	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Gorgo al Monticano	TV	Auto	Casa - Lavoro	23
Istrana	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Mansue	TV	Auto	Casa - Lavoro	8
Mansue	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	1
Mareno di Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	6
Mareno di Piave	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Maserada sul Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	12
Meduna di Livenza	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Miane	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Mogliano Veneto	TV	Auto	Casa - Lavoro	8
Monastier di Treviso	TV	Auto	Casa - Lavoro	29
Monastier di Treviso	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Montebelluna	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Morgano	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Motta di Livenza	TV	Auto	Casa - Lavoro	18
Nervesa della Battaglia	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Oderzo	TV	Treno	Casa - Lavoro	1
Oderzo	TV	TPL	Casa - Lavoro	3
Oderzo	TV	Auto	Casa - Lavoro	204
Oderzo	TV	ND	Casa - Lavoro	4
Oderzo	TV	Bicicletta	Casa - Lavoro	2
Oderzo	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	6
Ormelle	TV	Auto	Casa - Lavoro	57
Ormelle	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Ormelle	TV	ND	Casa - Lavoro	7
Ormelle	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	2
Paderno del Grappa	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Paese	TV	Auto	Casa - Lavoro	4
Ponzano Veneto	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Portobuffole	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Povegliano	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Preganziol	TV	Auto	Casa - Lavoro	10
Quinto di Treviso	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
Quinto di Treviso	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Roncade	TV	Auto	Casa - Lavoro	15
Salgareda	TV	A piedi	Casa - Lavoro	4
Salgareda	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
Salgareda	TV	Bicicletta	Casa - Lavoro	9
Salgareda	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	7
Salgareda	TV	Auto	Casa - Lavoro	259
Salgareda	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Salgareda	TV	ND	Casa - Lavoro	7
San Biagio di Callalta	TV	Treno	Casa - Lavoro	1
San Biagio di Callalta	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
San Biagio di Callalta	TV	Auto	Casa - Lavoro	107
San Biagio di Callalta	TV	ND	Casa - Lavoro	6
San Biagio di Callalta	TV	Motociclo	Casa - Lavoro	1
San Fior	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
San Pietro di Feletto	TV	Auto	Casa - Lavoro	1

San Polo di Piave	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
San Polo di Piave	TV	Bicicletta	Casa - Lavoro	1
San Polo di Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	31
San Polo di Piave	TV	Altro mezzo	Casa - Lavoro	1
Santa Lucia di Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	5
San Vendemiano	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Sarmede	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Semaglia della Battaglia	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Silea	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
Silea	TV	Auto	Casa - Lavoro	5
Spresiano	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Susegana	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Trevignano	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Treviso	TV	TPL	Casa - Lavoro	1
Treviso	TV	Auto	Casa - Lavoro	59
Treviso	TV	ND	Casa - Lavoro	1
Vazzola	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Villorba	TV	Auto	Casa - Lavoro	11
Vittorio Veneto	TV	Auto	Casa - Lavoro	3
Volpago del Montello	TV	Auto	Casa - Lavoro	2
Zenson di Piave	TV	Auto	Casa - Lavoro	22
Zenson di Piave	TV	ND	Casa - Lavoro	2
Zero Branco	TV	Auto	Casa - Lavoro	1
Annone Veneto	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Caorle	VE	TPL	Casa - Lavoro	2
Caorle	VE	Auto	Casa - Lavoro	5
Ceggia	VE	Auto	Casa - Lavoro	5
Ceggia	VE	ND	Casa - Lavoro	1
Ceggia	VE	Motociclo	Casa - Lavoro	1
Concordia Sagittaria	VE	Auto	Casa - Lavoro	2
Eraclea	VE	TPL	Casa - Lavoro	1
Eraclea	VE	Auto	Casa - Lavoro	6
Fossalta di Piave	VE	Auto	Casa - Lavoro	11
Fossalta di Portogruaro	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Jesolo	VE	Auto	Casa - Lavoro	4
Jesolo	VE	ND	Casa - Lavoro	1
Marcon	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Martellago	VE	Auto	Casa - Lavoro	2
Meolo	VE	Auto	Casa - Lavoro	7
Meolo	VE	ND	Casa - Lavoro	1
Mirano	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Musile di Piave	VE	Auto	Casa - Lavoro	12
Noale	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Noventa di Piave	VE	Auto	Casa - Lavoro	36
Portogruaro	VE	TPL	Casa - Lavoro	1
Portogruaro	VE	Auto	Casa - Lavoro	2
Pramaggiore	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Quarto d'Altino	VE	Auto	Casa - Lavoro	6
Salzano	VE	Treno	Casa - Lavoro	1
San Dona' di Piave	VE	Auto	Casa - Lavoro	49
Santo Stino di Livenza	VE	Auto	Casa - Lavoro	9
Scorze'	VE	Motociclo	Casa - Lavoro	1
Spinea	VE	Auto	Casa - Lavoro	2
Torre di Mosto	VE	Auto	Casa - Lavoro	3
Torre di Mosto	VE	ND	Casa - Lavoro	1
Venezia	VE	Treno	Casa - Lavoro	1
Venezia	VE	Auto	Casa - Lavoro	18
Venezia	VE	TPL	Casa - Lavoro	2
Venezia	VE	ND	Casa - Lavoro	2
Cavallino-Treporti	VE	Auto	Casa - Lavoro	1
Mestrino	PD	Auto	Casa - Lavoro	1
Montegrotto Terme	PD	ND	Casa - Lavoro	1
Padova	PD	Auto	Casa - Lavoro	1
				1400

Fonte: Regione Veneto -- dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

## DA ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel comune di Ponte di Piave sono operanti esercizi di vicinato di commercio al dettaglio e medie strutture di vendita al dettaglio (esercizi con superficie di vendita superiore a 150 m<sup>2</sup>).

Non vi sono né centri commerciali né grandi strutture di vendita e, per il momento, sotto il profilo urbanistico non sono previsti insediamenti per parchi commerciali o grandi strutture di vendita. L'offerta commerciale non presenta pertanto elementi di forte richiamo di popolazione fluttuante da altri comuni, essendo fortemente caratterizzata da piccole e frammentate attività rivolte principalmente alla realtà locale.

L'unico elemento di particolare significato sotto il profilo di attrazione può essere rilevato nella zona industriale, dove è attivo l'outlet della ditta Stefanel. Stando alle informazioni ottenute interpellando la medesima ditta, si stima in via indicativa una presenza giornaliera di clientela da fuori comune dell'ordine di 150 unità.

Mostre-mercato (L.R. 11/2002) e sagre paesane ed attività varie di spettacolo minori non vengono considerate in quanto di breve durata e dirette per lo più alla popolazione locale, così da non generare domanda aggiuntiva di servizio.

## **TITOLO III**

### ***Analisi dell'offerta: esercizi esistenti, esercizi equivalenti e incidenza delle altre forme di somministrazione***

Attualmente nel territorio risultano autorizzati 38 esercizi di somministrazione, insediati prevalentemente nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni di Negrisia e Levada. Secondo la vecchia classificazione della L. 287/91 sono autorizzati 20 ristoranti e 35 bar; anche se tale distinzione ora è irrilevante sotto il profilo normativo, e quindi anche della programmazione delle autorizzazioni, in quanto la legge regionale 29/2007 ha unificato tutte le categorie in una tipologia unica di esercizio di somministrazione.

Le linee guida richiedono una valutazione sugli **esercizi equivalenti**, intesa come attrazione esercitata dagli esercizi posti in aree limitrofe del territorio che evidenziano tale fenomeno e che pertanto la loro incidenza possa essere di fatto esclusa dalla programmazione.

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi. Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

Il numero di esercizi indicizzato, posto a base degli indicatori di concorrenza, accessibilità e sostenibilità è quello risultante dall'esclusione degli esercizi ricadenti nelle parti di territorio confluite nella cosiddetta Zona Residuale.

Nel caso di Ponte di Piave vengono esclusi n. 5 esercizi ricadenti nella Zona Residuale.

### **ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:**

Si ritiene di considerare – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai 'normali' esercizi. Diversamente non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione:

- attività considerate esclusivamente ai fini dell'indicatore di concorrenza (per un valore che si ritiene congruo pari al 25%): Attività articolo 9 LR 29/2007 (attività svago ex tipo "C", impianti stradali, carburanti, scuole, ospedali, case di riposo, ecc., circoli privati affiliati e non affiliati, agriturismi);
- attività considerate a tutti gli effetti ai fini della programmazione: Autorizzazioni rilasciate in deroga ai parametri comunali (centri commerciali, impianti sportivi, centri frazionali, oratori, biblioteche, ecc., ville e parchi, edifici direzionali di notevole entità).

Si è quindi proceduto a quantificare l'offerta di servizi data da queste forme di somministrazione escluse dalla programmazione:

- agriturismo con somministrazione
- esercizi esclusi dalla programmazione per effetto di legge (art. 9 LR 29/07)
- circoli privati affiliati

- circoli privati non affiliati.
- esercizi a spettacolo prevalente (ex tipo C)

**Attività agrituristiche con somministrazione:**

denominazione	indirizzo	zona
Agriturismo "Le Rive"	via Grave di Negrizia, 50	residuale
Agriturismo "Canina"	via della Vittoria, 129	residuale
Agriturismo "Ca' De Pizzol"	via della Vittoria, 92	residuale
Agriturismo "Rechsteiner"	via Montegrappa, 3	residuale
Agriturismo Enzo Lorenzon	via S. Romano, 95	residuale

Fonte: Comune - Servizio Attività Produttive

Le attività agrituristiche che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, come si vede dalla tabella, sono situate in zona agricola in numero di 5 attività, tutte in zona residuale.

Per quanto riguarda gli esercizi in deroga per effetto di legge, soggetti a DIA come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale 29/2007, si riscontrano il bar interno ad una stazione di servizio e la mensa interna alla casa di riposo ricadenti in zona 1.

I circoli privati con somministrazione attualmente operanti nel territorio sono 5:

denominazione	indirizzo	zona
Dolce Vita	Via delle Industrie 25	4 (z.i.)
Ass. Gruppo Insieme	Via Roma 72	1 (capoluogo)
Oratorio Pellizzari	Via della Vittoria 25	3 (Levada)
Oratorio S. Tommaso	Via Roma 64	1 (capoluogo)
Club Art Cucina 2001	Via Caldera 30/A	residuale

Gli esercizi di somministrazione congiunta ad un'attività di svago prevalente (gli ex tipo C, secondo la classificazione della L.287/91) sono due, uno in capoluogo (sala giochi) ed uno ricadente nella zona industriale (discoteca).

Complessivamente tale fenomeno, soppesato con la percentuale di rilevanza di cui sopra, porta ad un correttivo di 1 unità da aggiungere alla zona 1 (capoluogo) e ad un correttivo di 1 unità da aggiungere alla zona 4 (z.i.) ai fini della valutazione della concorrenza nella zona:

## TITOLO IV

### La ripartizione in zone

#### SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti e da adottare e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968 integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati, dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Nell'ottica della programmazione degli esercizi di somministrazione, si è analizzata la specifica vocazione di ciascuna parte di territorio cercando altresì di individuare gli eventuali elementi di criticità ambientali e sociali.

In generale si è quindi cercato di identificare tutte le aree del territorio significative sotto il profilo dell'attività di somministrazione o comunque rilevanti sotto l'aspetto dell'impatto e della sostenibilità di nuove attività, nell'ottica di arrivare a programmare una parte ampia di territorio.

Ne è derivata una zona residuale corrispondente in buona sostanza alla zona agricola, compresa la golena fluviale, ove la libera iniziativa è ammessa ma è comunque fortemente condizionata da vincoli urbanistici e ambientali.

#### SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

##### ZONA 1 - Capoluogo est

<b>Profilo demografico</b>	È la zona più popolosa, caratterizzata da insediamenti residenziali sia consolidati che recenti.
<b>Profilo urbanistico-ambientale</b>	Nella zona sono presenti attività promiscue: residenziali, commerciali, direzionali e artigianali di servizio.
<b>Profilo economico</b>	È la zona in cui hanno sede i principali istituti scolastici, il municipio, la biblioteca, gli impianti sportivi ed altri servizi, dove sono presenti

	quindi i principali nuclei di aggregazione del territorio.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Vi sono insediati tutti i principali servizi alla collettività pertanto tende ad assorbire la domanda delle altre zone del territorio.

#### ZONA 2 – Capoluogo ovest

<i>Profilo demografico</i>	Zona del capoluogo prevalentemente residenziale, caratterizzata da insediamenti sia consolidati che recenti.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	Nella zona sono presenti attività promiscue: residenziali, commerciali, direzionali e artigianali di servizio.
<i>Profilo economico</i>	La pianificazione prevede un'area di sviluppo commerciale a fianco del Consorzio Agrario e un'area di sviluppo commerciale-direzionale sul sedime del complesso ex-Iana. Sono già presenti attività economiche sia commercio al dettaglio che pubblici esercizi, ubicati lungo la viabilità principale (via Roma).
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Zona che ha possibilità di crescere sotto il profilo aggregativo e socializzante, consolidando la propria offerta di servizi.

#### ZONA 3 – Negrizia

<i>Profilo demografico</i>	Zona corrispondente alla frazione di Negrizia, dove risiede il 21% della popolazione complessiva. Si tratta di una frazione con ampie aree edificabili di espansione abitativa all'interno del nucleo consolidato.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La frazione è strutturata sugli assi viari della SP 34 "Sinistra-Piave", che la limita a sud-ovest, e di via Chiesa che è l'asse su cui si collocano gli elementi di centralità del centro abitato. I servizi si trovano a nord.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona a prevalente destinazione residenziale, dotata anche di servizi (scuola, impianti sportivi) e con una zona artigianale-commerciale.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	È una zona che ha possibilità di crescere sotto il profilo aggregativo e socializzante, consolidando la propria offerta di servizi.

#### ZONA 4 – Levada

<i>Profilo demografico</i>	Zona corrispondente alla frazione di Levada, dove risiede il 19% della popolazione complessiva. È il centro abitato più in espansione, favorito dalla prossimità al Comune limitrofo di Oderzo e dall'accessibilità alla Postumia.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La frazione è strutturata sull'asse viario della SP 117 "Abbazia", lungo il quale si collocano gli elementi di centralità del centro abitato e di servizi scolastici e sportivi.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona a prevalente destinazione residenziale, dotata di servizi (scuola, impianti sportivi) e con un'area industriale dismessa da riconvertire.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che può ancora crescere sotto il profilo aggregativo e socializzante, consolidando e sviluppando la propria offerta di servizi.

#### ZONA 5 – zona industriale

<i>Profilo demografico</i>	Zona compresa tra il Capoluogo e il limite nord del Comune, confinante con Oderzo; zona abitata solo in minima parte.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è rigidamente delimitata dai due assi infrastrutturali della linea ferroviaria Portogruaro-Treviso e della SR n. 53 "Postumia". È caratterizzata dalla presenza di insediamenti industriali ed artigianali con attività commerciali sul fronte della Postumia.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona industriale-artigianale con forte presenza di attività commerciali e terziarie.
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta di una zona quasi completamente sviluppata che necessita di implementare attività di servizio per i lavoratori e si presta all'insediarsi di forme di somministrazione anche impattanti sotto il

	profilo viario ed acustico, difficilmente compatibili con contesti abitativi residenziali.
--	--

#### ZONA 6 – Busco

<i>Profilo demografico</i>	Zona corrispondente alla frazione di Busco, piccolo centro abitato sito in ambito rurale per il quale è prevista un'espansione di consolidamento del tessuto esistente.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La frazione ha un carattere marcatamente rurale con aree di valore naturalistico vincolate dal punto di vista paesaggistico-ambientale per la presenza del corso d'acqua Bidoggia. Sono inoltre presenti alcuni edifici di valore storico-monumentale.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona a destinazione prevalentemente residenziale e rurale, con un'attività artigianale importante (birreria); la dotazione di servizi è minima (bar, parrocchia).
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che potrà crescere sotto il profilo aggregativo e socializzante in funzione dell'effettiva espansione, eventualmente sviluppando la propria offerta di servizi.

#### ZONA 7 – S. Nicolò

<i>Profilo demografico</i>	Zona corrispondente alla frazione di S. Nicolò, piccolo centro abitato sito in ambito rurale per il quale è prevista un'espansione di consolidamento del tessuto esistente.
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La frazione ha un carattere marcatamente rurale; il centro abitato è strutturata sull'asse viario della SP 133 "Talponada", lungo il quale si colloca l'unico elemento di centralità costituito dall'antica chiesa parrocchiale.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona a destinazione esclusivamente residenziale e rurale; la dotazione di servizi è minima (bar, parrocchia).
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona che potrà crescere sotto il profilo aggregativo e socializzante in funzione dell'effettiva espansione, eventualmente sviluppando la propria offerta di servizi.

#### LE ZONE RESIDUALI

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, nelle quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi non è oggetto di programmazione.

Tale zona viene a coincidere quasi interamente con la zona urbanistica agricola, incluse le aree di esondazione del Piave; essa non presenta elementi di particolare criticità sotto il profilo della sostenibilità, come definita dalle linee guida regionali (tasso concentrazione/dispersione esercizi in rapporto all'estensione, rumore, sicurezza, etc.), tuttavia l'insediamento di nuovi esercizi risulta fortemente condizionato dalla compatibilità urbanistica ed edilizia.

### TITOLO V

#### Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

#### INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

I parametri attraverso i quali si esprime la matrice sono quelli di *concorrenza*, *accessibilità* e *sostenibilità*. I primi due esprimono se la zona oggetto dell'analisi sia dotata o meno di un buon servizio di somministrazione, il terzo se la zona, sotto il profilo socio-ambientale e urbanistico, sia in grado di sostenere nuove aperture.

Le linee guida regionali dicono che è l'indicatore di sostenibilità che deve informare le scelte di programmazione, in quanto esprime meglio una tutela degli interessi generali, mentre gli altri indicatori di concorrenza ed accessibilità devono essere valorizzati proprio in funzione di quanto esprime l'indicatore di sostenibilità.

Conformemente alle linee guida quindi, che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere da possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi siano anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza, ovvero nel caso in cui oltre ad una scarsa capacità del territorio di *'assorbire'* nuovi esercizi sussista già un'adeguata offerta di servizio.

I primi due indicatori (concorrenza e accessibilità) devono comunque essere necessariamente considerati assieme in quanto ci dicono quanti esercizi vi sono nella zona (in rapporto alla popolazione) e come questi siano distribuiti all'interno della stessa (in termini di accessibilità al servizio).

L'accessibilità misura la distribuzione degli esercizi esistenti in rapporto ad un'area ottimale a forma di corona circolare costruita attorno al centroide della zona. Il parametro di per sé, se non è accompagnato da una valutazione sul numero degli esercizi (leggi: concorrenza), qualora ad esempio esprima un valore alto, non è sufficiente per dire che non vi è alcuna carenza di servizio nella zona. Così come la concorrenza, se non è accompagnata da una valutazione sull'accessibilità agli esercizi esistenti, non dice se il servizio nella zona è carente o meno.

Un esame del singolo parametro a prescindere dall'altro porterebbe ad un'errata valutazione del fabbisogno della zona. Si pensi ad una zona con pochi esercizi ma distribuiti in modo da far risultare un'alta accessibilità; oppure viceversa una zona con molti esercizi ma tutti concentrati in un'area lasciando scoperta un'ampia parte della zona; in entrambi i casi è innegabile che la valutazione conclusiva debba portare a considerare il servizio nel suo insieme in qualche modo carente. La carenza di servizio non può che essere desunta da un esame congiunto dei due parametri.

Nel caso in cui entrambi questi indicatori dicano che il servizio è adeguato (alta concorrenza ed alta accessibilità) si è ritenuto che possano comportare un diniego a nuove aperture solo qualora nella zona la sostenibilità sia media, in quanto probabilmente compromettibile in forza di eventuali nuove aperture che, in forza degli altri parametri, non appaiono giustificate.

Pertanto:

- nel caso in cui la sostenibilità della zona sia alta, si ritiene che non sia possibile formulare un diniego a nuove aperture sulla base di un esistente servizio adeguato in termini di concorrenza ed accessibilità;
- nel caso in cui la sostenibilità sia media, si ritiene che la presenza di un solo indicatore critico (concorrenza o accessibilità) non sia sufficiente per precludere a nuove aperture, pur dando atto che verosimilmente si tratterà di una zona che, se ulteriormente sviluppata nel numero di esercizi, sarà destinata in sede di prima revisione della programmazione a dare dei riscontri più restrittivi.

#### **REVISIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI**

La scelta di sottoporre a revisione annuale della programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di un anno.

Diversamente rimane in capo all'Amministrazione la facoltà di effettuare il monitoraggio ai sensi delle linee guida regionali a seguito di trasformazioni urbane derivanti dall'effettuazione di interventi della programmazione urbanistica locale tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione anche prima della scadenza del triennio.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio.

#### **APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE**

Come già spesso previsto nelle precedenti programmazioni comunali, si ritiene di prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga in specifici contesti urbanistico-strutturali tali da ritenere sostenibile l'insediamento. Per dette attività, oltre al vincolo della non trasferibilità, possono essere previste altre puntuali prescrizioni di esercizio.

#### **AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI**

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i 'normali' esercizi di somministrazione.

#### **COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA**

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

#### **SUBINGRESSO**



### In gestione o titolarità

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

### In proprietà dell'azienda

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un 'bene' e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali 'gestione', 'titolarità' e 'proprietà' sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso 'per gestione' che quello 'per titolarità', con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

## MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

## REQUISITI MORALI

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4, che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92. Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

Si riporta di seguito l'interpretazione data nella relazione dei lavori preparatori della legge regionale: "Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge 287/91, sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione".

## CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del DPR 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".

## RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

**DÈCADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"**

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

**SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI**


Si prende atto che è in corso una modifica della L.R. 29 con il progetto di legge n. 394 del 26.02.2009.

Con tale modifica vengono sopresse le lettere d), e) e g) di cui al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale e di conseguenza nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali sia che l'attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l'opera di terzi che forniscono pasti, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale ed educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della D.I.A.

-----  
*Il Responsabile del Servizio*

*Chris Capobianco*





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 20 DIC. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*